



Progetto co-finanziato
dall'Unione Europea



IMPACT – Integrazione dei Migranti con Politiche e Azioni Coprogettate sul Territorio è finanziato dall'Unione Europea - Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020
Obiettivo Specifico 2.Integrazione / Migrazione legale - Obiettivo nazionale ON 2 – Integrazione – Piani d'intervento regionali per l'integrazione dei cittadini di paesi terzi

PROGETTO IMPACT – FAMI 2014-2020

MIGRAZIONI, RETI TERRITORIALI E ACCOGLIENZA DEI RICHIEDENTI ASILO E DEI RIFUGIATI IN PUGLIA

9 maggio 2022

“Diritto, accoglienza e dinamiche di inclusione nel territorio pugliese”

(A. Ciniero – G. Gioffredi)

Diritto internazionale, richiedenti asilo e accoglienza dei migranti sul territorio

Giuseppe Gioffredi

Prof. Associato di Diritto internazionale, UniSalento

Esperto UNHCR in materia di Protezione Internazionale e di tutela dei Diritti Umani

Membro effettivo della Commissione Territoriale di Lecce per il riconoscimento della protezione internazionale

1



REGIONE PUGLIA



UNIVERSITÀ
DEL SALENTO



Progetto co-finanziato
dall'Unione Europea



IMPACT – Integrazione dei Migranti con Politiche e Azioni Coprogettate sul Territorio è finanziato dall'Unione Europea - Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020
Obiettivo Specifico 2.Integrazione / Migrazione legale - Obiettivo nazionale ON 2 – Integrazione – Piani d'intervento regionali per l'integrazione dei cittadini di paesi terzi

DIRITTO DI ASILO (art. 10 CdR)

STATUS DI RIFUGIATO (Convenzione di Ginevra del 1951)

PROTEZIONE INTERNAZIONALE (Diritto UE):

- Rifugiati
- PROTEZIONE SUSSIDIARIA
- PROTEZIONE TEMPORANEA (*) (vedi più avanti)

Commissioni territoriali e Regolamento di DUBLINO

SISTEMA EUROPEO DI ASILO (e recepimento nell'ordinamento interno delle direttive UE): fondamento giuridico e competenze.

Fondamento giuridico: *in primis* art. 78 TFUE

1. *“L’Unione sviluppa una politica comune in materia di asilo, di protezione sussidiaria e di protezione temporanea, volta a offrire uno status appropriato a qualsiasi cittadino di un paese terzo che necessita di protezione internazionale e a garantire il rispetto del principio di non respingimento. Detta politica deve essere conforme alla convenzione di Ginevra del 1951 sullo status dei rifugiati, e agli altri trattati pertinenti.”*
2. *“Ai fini del paragrafo 1, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le misure relative a un sistema europeo comune di asilo che includa:*
 - a) *uno status uniforme in materia di asilo a favore di cittadini di paesi terzi, valido in tutta l’UE;*
 - b) *uno status uniforme in materia di protez sussidiaria per i cittadini di paesi terzi che, pur senza il beneficio dell’asilo europeo, necessitano di protezione internazionale;*
 - c) *un sistema comune volto alla protezione temporanea degli sfollati in caso di afflusso massiccio*
 - d) *procedure comuni per l’ottenimento e la perdita dello status uniforme in materia di asilo o di protezione sussidiaria*
 - e) *criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo o di protezione sussidiaria;*
 - f) *norme concernenti le condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo o protezione sussidiaria;*

2



REGIONE PUGLIA



UNIVERSITÀ
DEL SALENTO

g) *il partenariato e la cooperazione con paesi terzi per gestire i flussi di richiedenti asilo o protezione sussidiaria o temporanea).*

La **DIRETTIVA QUALIFICHE (2011/95)** recante l'**individuazione dei requisiti necessari per l'attribuzione dello status di protezione internazionale e il contenuto in cui si sostanzia tale status** (protezione dall'espulsione, diritto al permesso di soggiorno) è stata recepita con il **D.Lgs. n. 18/2014** (di modifica del D.Lgs. n. 251/2007, attuativo della prima direttiva qualifiche, la n. 2004/83).

Successivamente, il **D.Lgs. n. 142/2015**, con le successive modificazioni ed integrazioni, ha provveduto ad attuare sia la nuova **DIRETTIVA PROCEDURE (2013/32)**, sia la nuova **DIRETTIVA ACCOGLIENZA (2013/33)**, recanti, rispettivamente le **procedure di esame delle domande di protezione internazionale**, e le **modalità di accoglienza, immediata e di più lungo periodo, dei richiedenti**.

Il recepimento della **dir. 2011/51/UE**, che interviene su un aspetto specifico, ossia l'estensione del diritto all'ottenimento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ai titolari di protez. Internaz., attraverso la modifica della dir. 2003/109/CE, è stato effettuato con l'emanazione del **D.Lgs. n. 12/2014**.

Dopo il recepimento del nuovo quadro normativo UE definito nell'ambito del Sistema europeo comune di asilo, che ha riguardato le procedure e le modalità di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (**Decreto legislativo 142 del 2015**), il Parlamento ha approvato ulteriori modifiche.

Dapprima, il **D.L. n. 113 del 2018** convertito con modificazioni nella **L. n. 132 del 2018** ha mutato la disciplina legislativa relativa alle condizioni per il riconoscimento del diritto ad un permesso per ragioni umanitarie e introdotto la categoria dei permessi di soggiorno "**per casi speciali**". Inoltre, con la riforma del 2018 sono state introdotte anche alcune significative modifiche alla procedura di asilo, nonché al sistema di accoglienza, separando i **percorsi dei richiedenti asilo** da quelli dei **titolari di protezione internazionale**.

Sulle condizioni del sistema di accoglienza è intervenuto nuovamente il **decreto-legge n. 130 del 2020**, con la definizione del nuovo "**Sistema di accoglienza e integrazione**" (SAI), che comprende le **strutture di seconda accoglienza gestite dagli enti locali**, alle quali possono accedere, nei limiti dei posti disponibili, oltre che ai *titolari di protezione internazionale* e ai *minori stranieri non accompagnati*, ai *richiedenti la protezione internazionale*, che erano stati esclusi con la riforma del 2018. Il D.L. n. 130 del 2020 prevede una diversificazione dei servizi del Sistema sulla base della tipologia dei beneficiari, ridefinisce le condizioni materiali della prima accoglienza nei centri governativi e detta disposizioni a supporto dei percorsi di integrazione.



Progetto co-finanziato
dall'Unione Europea



IMPACT – Integrazione dei Migranti con Politiche e Azioni Coprogettate sul Territorio è finanziato dall'Unione Europea - Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020
Obiettivo Specifico 2.Integrazione / Migrazione legale - Obiettivo nazionale ON 2 – Integrazione – Piani d'intervento regionali per l'integrazione dei cittadini di paesi terzi

Il sistema di accoglienza dei migranti, alla luce delle modifiche del D.L. 130 del 2020

Il *sistema di accoglienza dei migranti* nel territorio italiano è disciplinato dal *decreto legislativo n. 142/2015*, adottato in attuazione delle direttive europee 2013/32/UE e 2013/33/UE. Successivamente, alcune integrazioni e modifiche sono state apportate dapprima dal D.L. 13/2017, che ha previsto alcuni *interventi urgenti in materia di immigrazione*, poi dalla L. n. 47/2017 sui minori stranieri non accompagnati e dal D.Lgs. n. 220/2017. In seguito, dapprima il *D.L. 113/2018* e successivamente il *D.L. 130/2020* hanno introdotto ulteriori significative modifiche.

Le misure di accoglienza dei richiedenti asilo si articolano in diverse fasi.

La primissima fase consiste nel **soccorso e prima assistenza**, nonché nelle operazioni di **identificazione** dei migranti (**Hotspot**).

L'accoglienza vera e propria si articola a sua volta in **due fasi**:

la fase di **prima accoglienza** per il completamento delle operazioni di identificazione del richiedente e per la presentazione della domanda di asilo, all'interno dei c.d. centri governativi di prima accoglienza ordinari (**CPA**) e straordinari ed una fase di **seconda accoglienza** e di integrazione, assicurata, a livello territoriale, dai progetti degli enti locali.

Le attività di c.d. **prima accoglienza**, che comprendono l'**identificazione** dello straniero (ove non sia stato possibile completare le operazioni negli *hotspot*), la **verbalizzazione** e l'**avvio della procedura di esame della domanda di asilo**, l'accertamento delle condizioni di salute e la sussistenza di eventuali **situazioni di vulnerabilità**, sono assicurate dai **centri governativi (CPA)** e dai centri di accoglienza già esistenti.

In caso di esaurimento dei posti nei centri governativi, a causa di massicci afflussi di richiedenti, questi possono essere ospitati in strutture diverse dai centri governativi, denominate **CAS** (centri di accoglienza straordinaria).

I dati evidenziano come la maggior parte dei rifugiati sia ospitata in strutture provvisorie (c.d. CAS), poiché i servizi convenzionali a livello centrale e locale hanno capienza limitata.

La **seconda accoglienza** è garantita dai progetti del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), istituito nel 2002, ridenominato Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI) a partire dalla fine del 2018, a



REGIONE PUGLIA



UNIVERSITÀ
DEL SALENTO



Progetto co-finanziato
dall'Unione Europea



IMPACT – Integrazione dei Migranti con Politiche e Azioni Coprogettate sul Territorio è finanziato dall'Unione Europea - Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020
Obiettivo Specifico 2.Integrazione / Migrazione legale - Obiettivo nazionale ON 2 – Integrazione – Piani d'intervento regionali per l'integrazione dei cittadini di paesi terzi

seguito delle modifiche previste dall'art. 12 del D.L. 113/2018 e poi riformato con il D.L. 130 del 2020 (art. 4, co. 3-4) che ha definito il nuovo "**Sistema di accoglienza e integrazione**" (SAI).

I **progetti della c.d. seconda accoglienza** non si limitano ad interventi materiali di base (vitto e alloggio), ma assicurano una serie di attività necessarie per la riconquista dell'autonomia individuale, come l'insegnamento della lingua italiana, la formazione e la qualificazione professionale, l'orientamento legale, l'accesso ai servizi del territorio, l'orientamento e l'inserimento lavorativo, abitativo e sociale, ecc. ecc.

Dopo le modifiche introdotte con il d.l. n. 130 del 2020, l'inserimento nelle strutture di tale circuito viene ampliato, limitatamente ai posti disponibili - oltre che ai **titolari di protezione internazionale e ai misna** - ai **richiedenti la protez. internaz.**, che erano stati esclusi dal D.L. 113/2018, ai titolari di diverse categorie di permessi di soggiorno previsti dal TU immigr. (qualora non accedano a sistemi di protezione specificamente dedicati) e ai neomaggiorenni affidati ai servizi sociali in prosieguo amministrativo.

All'ampliamento dei destinatari corrisponde una **diversificazione dei servizi del Sistema**, che ora si articola in 2 livelli di prestazioni: 1) dedicato ai richiedenti protezione internazionale, 2) dedicato a coloro che ne sono già titolari, con servizi aggiuntivi finalizzati all'integrazione.

Nell'ambito delle misure di accoglienza, il decreto n. 142/2015 riserva una particolare attenzione ai soggetti "portatori di esigenze particolari" (c.d. **persone vulnerabili**), per i quali sono introdotti specifici accorgimenti nella procedura di accoglienza e di assistenza. Tra tutte le categorie, disposizioni particolari sono riservate all'accoglienza dei **minori stranieri non accompagnati** (MSNA).



REGIONE PUGLIA



UNIVERSITÀ
DEL SALENTO

MSNA: Minori stranieri non accompagnati

Il 6 maggio 2017 è entrata in vigore la Legge 7 aprile 2017, n. 47 (approvata con 375 voti favorevoli, 13 contrari e 41 astenuti) recante “*Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati*”.

Si tratta di un testo – il primo di tal genere nel territorio europeo – che **raccoglie** le varie sollecitazioni (degli ultimi anni) al ripensamento degli strumenti di tutela e che **riordina** organicamente la materia in esame (che incide in numerosi ambiti e concerne una molteplicità di normative). Tale intervento è stato -opportuno e -necessario stante la scottante **attualità** e le molteplici **criticità** della fattispecie in esame, ossia quella dei MISNA (alto numero dei “minori arrivati in Italia via mare senza un accompagnatore”).

La **definizione** di MISNA è contenuta nell’art. 2 della legge.

Art. 2 “*Ai fini della presente legge, per minore straniero non accompagnato presente nel territorio dello Stato si intende il minorenne non avente cittadinanza italiana o dell’Unione Europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell’ordinamento italiano*”.

Vediamo ora i **principali aspetti** su cui la legge è destinata a spiegare i suoi effetti:

Art. 3: “**Divieto di respingimento**”:

Artt. 4 “*Strutture di prima assistenza ed accoglienza per i MISNA*” e **12** “*Sistema di protezione per i richiedenti asilo, rifugiati e Misna*” (SPRAR):

Art. 5 “*Identificazione dei minori stranieri non accompagnati*”:

Art. 9 “*Sistema informativo nazionale dei minori stranieri non accompagnati (SIM). Cartella sociale*”:

Art. 6 “*Tutela dell’unità familiare*”:

Art. 8 “*Rimpatrio assistito e volontario*”:

Art. 11 “*Elenco dei tutori volontari*”:

Art. 14 “*Diritto alla salute ed all’istruzione*”.



Progetto co-finanziato
dall'Unione Europea



IMPACT – Integrazione dei Migranti con Politiche e Azioni Coprogettate sul Territorio è finanziato dall'Unione Europea - Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020
Obiettivo Specifico 2.Integrazione / Migrazione legale - Obiettivo nazionale ON 2 – Integrazione – Piani d'intervento regionali per l'integrazione dei cittadini di paesi terzi

Art. 13 “*Misure di accompagnam. alla maggiore età e di integraz di lungo periodo*”.

Art. 15 “*Diritto all’ascolto dei MISNA nei procedimenti*”.

Art. 16 “*Diritto all’assistenza legale*”.



REGIONE PUGLIA



UNIVERSITÀ
DEL SALENTO



Progetto co-finanziato dall'Unione Europea



IMPACT – Integrazione dei Migranti con Politiche e Azioni Coprogettate sul Territorio è finanziato dall'Unione Europea - Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020
Obiettivo Specifico 2.Integrazione / Migrazione legale - Obiettivo nazionale ON 2 – Integrazione – Piani d'intervento regionali per l'integrazione dei cittadini di paesi terzi

PROTEZIONE TEMPORANEA in caso di afflusso massiccio di sfollati

Direttiva 2001/55/CE — norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e misure che promuovono l'equilibrio degli sforzi tra i paesi dell'UE

QUAL È LO SCOPO DELLA DIRETTIVA?

- Stabilisce un dispositivo per **affrontare afflussi massicci** nell'UE di cittadini stranieri che non possono rientrare nei loro paesi, soprattutto a causa di **guerre, violenze o violazioni dei diritti umani**.
- Introduce una **protezione immediata e temporanea** per gli sfollati.
- Promuove un **equilibrio degli sforzi** tra i paesi dell'UE che ricevono gli sfollati. Ma *non* impone la distribuzione obbligatoria dei richiedenti asilo nei paesi dell'UE.

PUNTI CHIAVE

Attuazione della protezione temporanea

- La protezione temporanea è attuata in tutti i paesi dell'UE tramite una **decisione del Consiglio che conferma un afflusso massiccio di sfollati nell'UE** e che indica i gruppi di persone che necessitano di protezione.
- La durata è pari a **un anno**. Può essere **estesa fino a un massimo di due anni**.
- **La protezione può terminare** se il Consiglio ritiene **sicuro il rimpatrio degli sfollati** nei loro paesi di origine.
- I paesi dell'UE **devono assicurarsi** che gli sfollati siano **disposti ad entrare nel loro territorio**.

Alcune persone possono essere **ESCLUSE** dalla protezione temporanea.

Ad esempio **persone sospettate di:**

crimini contro la pace; crimini di guerra, crimini contro l'umanità; reati gravi **di natura non politica**; atti contrari ai principi e alle finalità delle Nazioni Unite; costituire un **pericolo per la sicurezza** del paese UE ospitante.





Progetto co-finanziato
dall'Unione Europea



IMPACT – Integrazione dei Migranti con Politiche e Azioni Coprogettate sul Territorio è finanziato dall'Unione Europea - Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020
Obiettivo Specifico 2.Integrazione / Migrazione legale - Obiettivo nazionale ON 2 – Integrazione – Piani d'intervento regionali per l'integrazione dei cittadini di paesi terzi

EFFETTI della protezione temporanea

I paesi dell'UE devono fornire a chi ha ottenuto protezione temporanea un **titolo di soggiorno**, valido per tutta la durata della protezione.

Le persone che godono di protezione temporanea hanno il **diritto di**:

- esercitare attività di lavoro **subordinato** o **autonomo**;
- accedere all'**istruzione per adulti**, alla **formazione professionale** e a **esperienze di lavoro**;
- **ottenere un alloggio adeguato**;
- ottenere **assistenza sociale, sostegno economico e cure mediche**.

Chi ha **meno di 18 anni** ha diritto ad **accedere all'istruzione** alle stesse condizioni dei cittadini del paese ospitante.

Se alcuni membri della stessa famiglia hanno ottenuto protezione temporanea **in diversi paesi dell'UE**, o se alcuni membri della famiglia non sono ancora nell'UE, devono avere il diritto al **ricongiungimento nello stesso paese dell'UE**.

Queste norme sono in linea con le norme UE sull'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale contenute nella direttiva 2013/33/UE.

Domande di ASILO

Le persone che godono di protezione temporanea devono essere in grado di presentare una domanda di asilo. Il **paese UE che accoglie la persona** è competente per l'esame della domanda.

Tuttavia, i paesi possono stabilire che una persona che ha ottenuto la protezione temporanea non può avere al contempo lo status di richiedente asilo.

Questo aiuta i paesi a ridurre la pressione sul loro sistema di asilo, offrendo una protezione temporanea e rinviando l'esame delle domande di asilo.

La direttiva 2013/32/UE stabilisce norme comuni dell'UE ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale.



REGIONE PUGLIA



UNIVERSITÀ
DEL SALENTO



Progetto co-finanziato
dall'Unione Europea



IMPACT – Integrazione dei Migranti con Politiche e Azioni Coprogettate sul Territorio è finanziato dall'Unione Europea - Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020
Obiettivo Specifico 2.Integrazione / Migrazione legale - Obiettivo nazionale ON 2 – Integrazione – Piani d'intervento regionali per l'integrazione dei cittadini di paesi terzi

TERMINE della protezione temporanea

- Durante o al termine della protezione temporanea, i paesi dell'UE devono adottare misure per consentire **il rimpatrio volontario** delle persone che godono di protezione.
- Se si rende necessario un **rimpatrio forzato**, i paesi devono assicurarsi che ciò avvenga nel **rispetto della dignità umana** e che non ci siano impellenti motivi umanitari che possono rendere impossibile il rimpatrio.
- Le persone che non possono viaggiare per **motivi di salute** non possono essere costrette al rimpatrio fino a quando la loro salute non migliora.
- Le famiglie con **figli minori** che frequentano la scuola possono rimanere fino alla fine dell'anno scolastico.



REGIONE PUGLIA



UNIVERSITÀ
DEL SALENTO



Progetto co-finanziato
dall'Unione Europea



IMPACT – Integrazione dei Migranti con Politiche e Azioni Coprogettate sul Territorio è finanziato dall'Unione Europea - Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020
Obiettivo Specifico 2.Integrazione / Migrazione legale - Obiettivo nazionale ON 2 – Integrazione – Piani d'intervento regionali per l'integrazione dei cittadini di paesi terzi

RASSEGNA NORMATIVA E MASSIME GIURISPRUDENZIALI

RASSEGNA NORMATIVA

Nazionale

- **Decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale del 9 marzo 2022 – Revisione della lista dei Paesi sicuri per i richiedenti protezione internazionale**
- **Circolare del Ministero dell'interno del 10 marzo 2022 – Misure di protezione temporanea in favore delle persone sfollate dall'Ucraina a seguito dell'invasione militare delle forze armate russe**
- **Circolare del Ministero dell'interno dell'8 marzo 2022 n. 15709 – Ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 872 del 4 marzo 2022 e n. 873 del 6 marzo 2022 recanti disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina**
- **Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 873 del 6 marzo 2022 – Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina**
- **Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 872 del 4 marzo 2022 – Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina**
- **Circolare del Ministero della salute del 3 marzo 2022 – Crisi Ucraina – Prime indicazioni per Aziende Sanitarie Locali**
- **Circolare del Ministero dell'interno del 3 marzo 2022 – Crisi Ucraina. Note verbali dell'Ambasciata d'Ucraina sul rilascio di certificato d'identità sostitutivo per i profughi ucraini e prolungamento dei passaporti**
- **Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 870 del 2 marzo 2022 – Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina**



REGIONE PUGLIA



UNIVERSITÀ
DEL SALENTO



Progetto co-finanziato
dall'Unione Europea



IMPACT – Integrazione dei Migranti con Politiche e Azioni Coprogettate sul Territorio è finanziato dall'Unione Europea - Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020
Obiettivo Specifico 2.Integrazione / Migrazione legale - Obiettivo nazionale ON 2 – Integrazione – Piani d'intervento regionali per l'integrazione dei cittadini di paesi terzi

- **Delibera del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022** – *Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione all'esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto*
- **Legge 5 aprile 2022, n. 28** – *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina*
- **Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2022** – *Misure di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina in conseguenza degli eventi bellici in corso*
- **Ordinanza n. 883 del 31 marzo 2022 della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della protezione civile** – *Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina*
- **Ordinanza n. 882 del 30 marzo 2022 della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della protezione civile** – *Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina*

RASSEGNA NORMATIVA

EUROPEA

- **Decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio del 4 marzo 2022** – *Decisione di esecuzione (UE) 2022/382 che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l'introduzione di una protezione temporanea*
- **Comunicazione della Commissione del 4 marzo 2022** – *Orientamenti operativi per la gestione delle frontiere esterne al fine di agevolare l'attraversamento delle frontiere UE-Ucraina*
- **Raccomandazione (UE) 2022/554 della Commissione del 5 aprile 2022** – *Raccomandazione (UE) 2022/554 relativa al riconoscimento delle qualifiche delle persone in fuga a seguito dell'invasione russa dell'Ucraina*



REGIONE PUGLIA



UNIVERSITÀ
DEL SALENTO



Progetto co-finanziato
dall'Unione Europea



IMPACT – Integrazione dei Migranti con Politiche e Azioni Coprogettate sul Territorio è finanziato dall'Unione Europea - Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020
Obiettivo Specifico 2.Integrazione / Migrazione legale - Obiettivo nazionale ON 2 – Integrazione – Piani d'intervento regionali per l'integrazione dei cittadini di paesi terzi

MASSIME GIURISPRUDENZIALI

Minori stranieri (profughi ucraini) – Tribunale per i minorenni di Bolzano, decreto interlocutorio 6.4.2022, n. 37

L'assenza di un genitore non si traduce **automaticamente** nella necessità di reperire un'accoglienza ex art. 19 d.lgs n. 142/2015, qualora vi sia la possibilità di un collocamento familiare. Il concetto di **“familiare”** va inteso in senso ampio, fino a comprendere anche persone meramente conviventi. I **minori ucraini non accompagnati** da almeno un genitore ma da altro “familiare” non possono automaticamente essere definiti Minori Stranieri Non Accompagnati (MNSA). Inoltre, è necessario **distinguere** tra l'esigenza di nominare un tutore e l'esigenza di predisporre delle misure di accoglienza: infatti, anche qualora vi sia la necessità di nominare un tutore, da ciò non discende automaticamente la necessità di provvedere anche in termini di accoglienza. Si aggiunge che la necessità di nominare un tutore deve essere accertata sulla base della Convenzione dell'Aja del 19.10.1996, in base alla quale “le leggi in materia di protezioni dell'infanzia vigenti nello Stato in cui i minorenni hanno la loro residenza abituale devono essere applicate anche nello Stato contraente in cui i minorenni si trovano temporaneamente”. Infine, e in via generale, nella scelta di ogni singola misura di sostegno e protezione **va preferita, a parità di efficacia, quella che evita separazioni e preserva l'unità dei gruppi che giungono insieme.**

Cittadini ucraini e protezione sussidiaria – Tribunale di Genova, decreto 22 aprile 2022

Benché migrata in Italia per **ragioni esclusivamente economiche**, ha diritto alla **protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c) d.lgs. n. 251/2007** una cittadina ucraina che attualmente, alla luce della situazione di conflitto armato scoppiato nel paese di origine, subirebbe, in caso di rimpatrio, una minaccia grave e individuale alla vita, derivante dalla violenza indiscriminata proprie di situazioni di conflitto armato interno o internazionale.



REGIONE PUGLIA



UNIVERSITÀ
DEL SALENTO